Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 maggio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 23 MAGGIO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26:
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - 5,50 % Serie ordinaria ventennale - 6 % Serie speciale novennale - 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno », effettuate il 15 maggio 1967.

(5407)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 28 febbraio 1967, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.

Medaglia d'oro

ROSA Antonio, Sermoneta (Latina).

Si prodigò, per oltre venti anni, in una illuminata, generosa attività in favore di istituzioni dirette a lenire le altrui sofferenze, profondendo, con eccezionale spirito di solidarietà, le proprie energie e le proprie sostanze al servizio della collettività e dando vita — nell'ambito della provincia di Latina — ad iniziative a carattere sociale ed assistenziale altamente meritorie.

Medaglia d'argento

SPANGAR Giovanni, provincia di Gorizia.

Capo di un gruppo speleologico, si dedicava per anni, con spirito altamente umanitario, alla individuazione delle salme dei civili e dei militari di diversa nazionalità, caduti durante il primo ed il secondo conflitto mondiale, nella zona del Carso, recuperandone alcune migliaia e consentendo di dar loro degna sepoltura. La sua volontaria, disinteressata attività suscitava l'ammirazione delle popolazioni della zona e faceva convergere verso di lui il consenso e la gratitudine di Enti, Associazioni e privati italiani e stranieri.

(5397)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

FINIZIO Anna, il 4 febbraio 1965 in Napoli.

PALLOTTELLI Isidoro, il 7 luglio 1965 in Maccarese (Roma).

RISPOLI Benito, finanziere di mare, il 9 agosto 1965 in Castellammare del Golfo (Trapani).

AVENA Michele, il 3 settembre 1965 in Trapani, frazione Ummari.

MORICI Sebastiano, il 3 settembre 1965 in Trapani, frazione Ummari.

RUGGIRELLO Matteo, il 3 settembre 1965 in Trapani, frazione Ummari.

IUSI Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 7 dicembre 1965 in Roccapalumba (Palermo).

MASSA Ignazio, il 5 gennaio 1966 in Ussaramanna (Cagliari).

SATTA Giuseppe, il 5 gennaio 1966 in Ussaramanna (Cagliari).

DI CRESCENZO Pasquale, l'11 gennaio 1966 in Roma.

DANTI Franco, il 28 gennaio 1966 in Lavagna, località « Valle Berissi » (Genova).

GRIPPO Vito, il 28 gennaio 1966 in Lavagna, località « Valle Berissi » (Genova).

TAIT Luciano, il 28 gennaio 1966 in Lavagna, località « Valle Berissi » (Genova).

KRAVINA Alfredo, il 15 marzo 1966 in Tarvisio, località Camporosso (Udine).

KRAVINA Antonio, il 15 marzo 1966 in Tarvisio, località Camporosso (Udine).

MAFFEI Giancarlo, tenente dei carabinieri, il 15 marzo 1966 in Tarvisio, località Camporosso (Udine).

MAIO Mario, carabiniere, il 15 marzo 1966 in Tarvisio, località Camporosso (Udine).

PETSCHAR Francesco, il 15 marzo 1966 in Tarvisio, località Camporosso (Udine).

PANUNZI Umberto, brigadiere dei vigili urbani, il 22 marzo 1966 in Roma.

BETTEGA Ettore, il 24 marzo 1966 in Sommacampagna, frazione Caselle (Verona).

SARTORI Luigi, il 24 marzo 1966 in Sommacampagna, frazione Caselle (Verona).

PENZO Antonio, il 18 aprile 1966 in Venezia.

CONTU Ivo, il 20 maggio 1966 in Vallermosa (Cagliari).

CERASUOLO Salvatore, nocchiere, il 29 maggio 1966 in Taranto.

LAVORATORI Franco, il 19 giugno 1966 in Recco (Genova).

PIZZO Piero, il 19 giugno 1966 in Recco (Genova).

SANETTI Manlio, il 19 giugno 1966 in Sori (Genova).

GATTO Vittoriano, il 19 giugno 1966 in Sori (Genova).

PARISI Nunzio, il 19 giugno 1966 in Sori (Genova).

SPAGGIARI Bruno, il 19 giugno 1966 in Sori (Genova).

MARTINELLI Bruno, il 20 giugno 1966 in Monselice (Padova).

SILVESTRI Luciano, vigile del fuoco, il 23 giugno 1966 in Venezia.

FERRARO Renato, capitano di porto, il 23 giugno 1966 in Anzio (Roma).

BORTOLOTTI Claudio, il 30 giugno 1966 in Roè Volciano, località Crocetta (Brescia).

LANDI Alfredo, il 30 giugno 1966 in Roè Volciano, località Crocetta (Brescia).

RUGGIERI Ernesto, guardia di pubblica sicurezza, il 7 luglio 1966 in Oristano (Cagliari).

ZUCCARINI Francesco, vigile del fuoco, il 24 luglio 1966 in Notaresco, località « Villa Scapoli » (Teramo).

TONDI Giuseppe, brigadiere di pubblica sicurezza, il 15 agosto 1966 in Montalto di Castro (Viterbo).

CARDONE Salvatore, guardia di pubblica sicurezza, il 21 e 29 agosto 1966 in Pisa, frazioni Tirrenia e Marina.

PASSATEMPO Sergio, vigile del fuoco, il 9 settembre 1966 in Pordenone.

SIMEONE Raffaele, appuntato di pubblica sicurezza, il 7 ottobre 1966 in Napoli.

(5395)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1967, n. **295.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Parrocchia di S. Salvatore a Crocesanta di Bagno di Romagna (Forlì), del relativo mutamento del titolo e della attribuzione di parte del suo territorio ad altra Parrocchia.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sansepolcro in data 30 dicembre 1965, col quale la Parrocchia di San Salvatore a Crocesanta dalla località di Riosalso del comune di Bagno di Romagna (Forlì) è stata trasferita in località Valgianna dello stesso Comune, il titolo è stato mutato in San Giuseppe Artigiano e parte del suo territorio è stato attribuito alla Parrocchia di San Michele a Paganico del detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1967, n. 296.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di S. Croce con quella dei SS. Giovanni e Andrea, in Canino (Viterbo).

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montefiascone e Acquapendente in data 16 novembre 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di S. Croce con quella dei SS. Giovanni e Andrea, entrambe in Canino (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1967, n. 297.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di S. Barbara V. e M., nel comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano in data 1° marzo 1966, relativo all'istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di S. Barbara V. e M., in contrada omonima del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. 298.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Benedetto Abate, in Forlì.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Forlì in data 21 marzo 1966, integrato con due dichiarazioni dell'11 luglio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Benedetto Abate, in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro in Ente Nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1965, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto la nota n. 0650/14483 del 12 gennaio 1967, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa il dott. Mario Milano quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Rosario Toscani, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con comunicazione pari data;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Mario Milano è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avvocato Rosario Toscani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1967
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 344

(5130)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1966.

Trasferimento nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del segretario generale del Consiglio stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre dello stesso anno, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 88, col quale il dott. Andrea Lo Jacono, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, veniva nominato segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1965;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1965, col quale il dott. Lo Jacono è stato collocato fuori ruolo, presso il C.N.E.L., a termini dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, continuando a ricoprire, in tale posizione, la carica di segretario generale del predetto organo collegiale;

Considerato che — in riferimento alla istituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, si rende necessario provvedere al trasferimento del dott. Lo Jacono in tali ruoli, in conformità alla prescrizione recata dall'articolo 18 della legge 15 gennaio 1955, n. 33, modificato dall'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Vista l'istanza in data 7 novembre 1966, con la quale l'interessato ha chiesto il suindicato trasferimento, e preso, altresì, atto che al riguardo ha espresso il proprio favorevole avviso il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri nell'adunanza del 13 dicembre 1966;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 13 dicembre 1966, il dott. Andrea Lo Jacono — in atto segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — cessa dalla posizione di fuori ruolo ed è trasferito nel ruolo del personale del Consiglio stesso.

Art. 2.

Le competenze spettanti al dott. Lo Jacono saranno a carico dell'apposito capitolo di bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1967
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 14

(5426)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1965, n. 235, concernente la composizione del Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la lettera n. 17999 in data 22 febbraio 1967 dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero con la quale si designa l'ispettore generale dott. Giorgio Fois a rappresentante supplente del predetto Istituto nel Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703, in sostituzione del comm. dott. Renato Durand, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giorgio Fois, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, è nominato membro supplente del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703, in sostituzione del comm. Renato Durand.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1967
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 202

(5129)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Pesaro ad istituire ed esercitare in Urbania una nuova succursale del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 13 ottobre 1941 e 21 maggio 1949, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Pesaro è stato autorizzato ad esercitare un Magazzino generale con sede principale in Pesaro e varie succursali tra le quali una in Urbania;

Vista l'istanza in data 30 novembre 1966, con la quale il predetto Consorzio chiede di essere autorizzato ad istituire ed esercitare in Urbania una nuova succursale del Magazzino generale, in luogo di quella autorizzata con il decreto ministeriale 21 maggio 1949 sopra citata, i cui locali sono stati alienati;

Vista la deliberazione n. 709 del 29 dicembre 1966 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, con la quale è stato espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare in Urbania una succursale del proprio Magazzino generale, concessa al Consorzio agrario provinciale di Pesaro con il decreto ministeriale 21 maggio 1949 di cui alle premesse.

Il Consorzio agrario provinciale di Pesaro è autorizzato ad istituire ed esercitare in Urbania una nuova succursale del Magazzino generale nel locale sito in

via Roma n. 69, avente i lati interni di ml. 27,20 e ml. 31,50, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza in data 30 novembre 1966, indicata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nella succursale di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(5195)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Saint Barthélemy e della Vallossière site nel comune di Nus (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Saint Barthélemy e della Vallossière, site nel comune di Nus (Aosta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Nus;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico, in quanto il comprensorio di St. Barthélemy, costituito da un grande pianoro situato in posizione elevata e particolarmente suggestiva costellata di villaggi che si affacciano sulla valle della Dora Baltea forma un quadro naturale di particolare bellezza che ha innanzi a sè la corona dei monti che va dalla Punta Tersiva, alla Grivola, mentre nella parte posteriore, a nord, il pianoro prima risale dolcemente e poi in modo più ripido verso lo spartiacque con la Valtournanche, mentre ad est lo stesso pianoro degrada verso il comprensorio della Vallossière che forma con il primo una unica zona, inoltre, la strada che collega la frazione Lignan con la frazione di Clemensod è un naturale belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si può ammirare lo spettacolo dei meravigliosi panorami circostanti; il secondo comprensorio, quello della Vallossière, è costituito da una collina punteggiata di villaggi collegati da una strada e adagiati sul fondo valle con esposizione a sud e rappresenta un quadro naturale dal quale si gode lo spettacolo degli ameni luoghi proposti al vincolo;

Decreta:

Le zone di Saint Barthélemy e della Vallossière site nel territorio del comune di Nus (Aosta) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine:

a) *Tavola della Vallossiére*: con il confine del comune di Quart, con le particelle n. parte 60, parte 1, 59, parte 37, del F. VI, con il F. III, con il F. IV, con la particella n. 46 del F. V, con il F. XI, con il F. X, con il F. IX, con il F. VIII, con il F. XIV fino a ricongiungersi con il confine del comune di Quart;

b) *Tavola di Racar*: con il F. VIII, con il F. VII, con il F. VI, con il F. V, con il F. XI, con il F. XII, fino a ricongiungersi con il F. VIII;

c) *Tavola di St. Barthélemy*: con il F. VII, con il F. IX, con il F. XII, con le particelle n. 557, 543, 637 del F. XIII, attraversamento canale di Deval, con la particella n. 636 del F. XIII, attraversamento strada comunale di Saint Barthélemy, con la particella n. 653 del F. XIII, attraversamento torrente di St. Barthélemy, con il torrente di St. Barthélemy, attraversamento vecchia strada di St. Barthélemy, con le particelle n. 164 e 115 del F. XVI, con il torrente Chalevy, fino a ricongiungersi con il F. VII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Nus provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 10 febbraio 1966, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta

regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, constatata la validità della adunanza ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI NUS - Vincolo zona di Saint-Barthélemy e della Vallossière.

Il sig. sindaco del comune di Nus, regolarmente convocato, è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che i due comprensori di Saint-Barthélemy e della Vallossière, in comune di Nus, hanno tutti i presupposti per essere inclusi nell'elenco delle località da tutelare di cui allo art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, in quanto il comprensorio di St-Barthélemy, costituito da un grande pianoro situato in posizione elevata e particolarmente suggestiva costellata di villaggi che si affacciano sulla valle della Dora Baltea forma un quadro naturale di particolare bellezza che ha dinnanzi a sè la corona dei monti che va dalla Punta Tersiva, alla Grivola, mentre nella parte posteriore, a nord, il pianoro risale dolcemente e poi in modo più ripido verso lo spartiacque con la Valtournanche, mentre ad est lo stesso pianoro degrada verso il comprensorio della Vallossière che forma con il primo una unica zona; la strada che collega la frazione Lignan con la frazione di Clemensod è un naturale belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si può ammirare lo spettacolo dei meravigliosi panorami circostanti; il secondo comprensorio, quello della Vallossière, è costituito da una collina di villaggi collegati da una strada e adagiati sul fondo valle con esposizione a sud e rappresenta un quadro naturale dal quale si gode lo spettacolo degli ameni luoghi proposti a vincolo;

Considerato che la zona complessivamente si presenta in modo assai suggestivo con un continuo alternarsi di pianori e declivi prativi, verdi pascoli, pinete, corsi d'acqua, vecchi nuclei abitati, alpeggi, formando un complesso che, per i suoi cospicui caratteri, deve necessariamente essere tutelato;

Ritenuto opportuno proporre il vincolo sulla suddetta zona affinchè qualunque opera che possa modificare l'aspetto esteriore della località debba venire preventivamente sottoposta all'esame della Soprintendenza regionale ai monumenti, la quale potrà richiedere, ove necessario, opportune modifiche ai progetti onde ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colori, armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che per forma, dimensione, posizione o volumi, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o a danneggiare le visuali panoramiche;

all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

A) *Tavola della Vallossière*

con il confine del comune di Quart, con le particelle n. parte 60, parte 1, 59, parte 37, del F. VI, con il F. III, con il F. IV, con la particella n. 46 del F. V, con il F. XI, con il F. X, con il F. IX, con il F. VIII, con il F. XIV, fino a raggiungersi con il confine del comune di Quart;

B) *Tavola di Racar*

con il F. VIII, con il F. VII, con il F. VI, con il F. V, con il F. XI, con il F. XII, fino a raggiungersi con il F. VIII;

C) *Tavola di St-Barthélemy*

con il F. VII, con il F. IX, con il F. XII, con le particelle n. 557, 543, 637 del F. XIII, attraversamento canale di Deval, con la particella n. 636 del F. XIII, attraversamento strada comunale di St-Barthélemy, con la particella n. 653 del F. XIII, attraversamento torrente di St-Barthélemy, con il torrente di St-Barthélemy, attraversamento vecchia strada di St-Barthélemy, con le particelle n. 164 e 115 del F. XVI, con il torrente Chalevy, fino a ricongiungersi con il F. VII.

(4377)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione del Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, II, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, d'intesa con gli organi della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Nella Regione autonoma del Trentino-Alto Adige gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7 e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

TRENTINO-ALTO ADIGE

Nella Regione Trentino-Alto Adige, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si svolge l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti due territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — « Fondi valle e fascie collinari contermini a prevalente frutticoltura e viticoltura intensive »* (1).

Comprende il fondo valle dell'Adige, quello delle principali vallate laterali, le fascie collinari contermini, nonchè zone non contigue favorite da positive condizioni ambientali quali le fiancate meglio esposte e provviste di acqua irrigua della Valsugana, del Basso Sarca e della Valle Isarco, nonchè le zone del Bleggio, del Banale e del Lomaso, per una superficie complessiva di circa 105.000 ettari.

Sono comprese nel territorio parte delle circoscrizioni comunali di Ala, Albiano, Aldeno, Amblàr, Arco, Avio, Banco, Basèlga di Vezzano, Besenello, Bièno, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bolbeno, Borgo Valsugana, Bosentino, Brèz, Cagnò, Calavino, Calcerànica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Calliano, Campodenno, Carzano, Casez, Castelfondo, Castelnuovo, Cavare-

(1) Interessa parti delle regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di Trento e nn. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 di Bolzano.

no, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa S. Nicolò, Cimone, Cis, Civezzano, Clès, Clòz, Coredo, Croviana, Cunevo, Dàmbel, Denno, Don, Dorsino, Drèna, Drò, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiavè, Flavon, Fondo, Fornace, Garniga, Giovo, Grigno, Isèra, Ivano-Fracèna, Lasino, Lavis, Lèvico, Lisignago, Livo, Lomaso, Lòna-Lasès, Malè, Mezzocorona, Mezzolombardo, Monclàssico, Mori, Nago-Torbole, Nanno, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nòmi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomaròlo, Preore, Ràgoli, Revò, Riva, Romallo, Romèno, Roncegno, Ronchi Valsugana, Roverè della Luna, Rovereto, Rumo, Samone, S. Lorenzo in Banale, S. Michele all'Adige, S. Orsola, Sanzèno, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Smarano, Sovèr, Spera, Spormaggiore, Sporminore, Stènico, Stòro, Strigno, Taio, Tassullo, Tèlve, Tèlve di Sopra, Tènna, Tenno, Terlago, Tèrres, Terzolàs, Tione di Trento, Ton, Torcegno, Trento, Très, Tuènno, Vattaro, Vervò, Vezzano, Vigolo Baselga, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana, Zuclo in provincia di Trento; e di Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Brònzolo, Caines, Caldaro, Castelbello Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Laiòn, Laives, Lana, Lasa, Magrè all'Adige, Malles Venosta, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Naturno, Naz Sciaves, Ora, Parcines, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato allo Stelvio, Renòn, Rifiano, Salorno, San Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, S. Pancrazio, Scena, Silandro, Sluderno, Terlano, Termeno, Tesimo, Tirolo, Vàdena, Varna, Velturno, Verano, Villandro in provincia di Bolzano.

2° *Territorio. — « Montagna »* (1).

Comprende i massicci montani, gli altopiani, le alte valli e le zone contermini a quelle rientranti nel primo territorio, comunque a generale vocazione zootecnica e forestale, per una superficie di circa 1.256.000 ettari.

Fanno parte del territorio, in provincia di Trento, le circoscrizioni dei comuni di: Andalo, Basèlga di Pinè, Bedòllo, Bersone, Bezzècca, Bocenago, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brentònico, Bresimo, Brione, Caderzone, Campitello di Fassa, Canal S. Bovo, Canazèi, Capriana, Carano, Carisòlo, Castel Condino, Castel di Fiemme, Castello Tesino, Cavalese, Cimego, Cinte Tesino, Commezzadura, Concei, Condino, Daiano, Daone, Darè, Dimaro, Fiera di Primiero, Fierozzo, Folgaria, Frassilongo, Giustino, Gràuno, Grumes, Imèr, Lardaro, Lavarone, Luserna, Malòsco, Massimeno, Mazzin, Mezzano, Mezzana, Mòena, Molina di Ledro, Molveno, Montagne, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Pannone, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Prezzo, Rabbi, Roncone, Ronzone, Ruffrè, Sàgron Mis, Sarnonico, Siròr, Soraga, Spiazzo, Strembo, Terragnolo, Tesero, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tonadico, Trambilleno, Transacqua, Valda, Valfloriana, Vallarsa, Varena, Vermiglio, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Villa Rendena, Ziano di Fiemme, nonchè parte delle circoscrizioni comunali di Ala, Albiano, Aldeno, Amblàr, Arco, Avio, Banco, Basèlga di Vezzano, Besenello, Bièno, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bolbeno, Borgo Valsugana, Bosentino, Brèz, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Calliano, Campodenno, Carzano, Casèz, Castelfondo, Castelnuovo, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa S. Nicolò, Cimone, Cis, Civezzano, Clès, Clòz, Coredo, Croviana, Cunevo, Dàmbel, Denno, Don, Dorsino, Drena, Drò, Faèdo, Fai della Paganella, Faver, Fiavè, Flavòn, Fondo, Fornace, Garniga, Giovo, Grigno, Isèra, Ivano-Fracèna, Lasino, Lavis, Lèvico, Lisignago, Livo, Lomaso, Lòna-Lasès, Malè, Mezzocorona, Mezzolombardo, Monclassico, Mori, Nago-Torbole, Nanno, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Preore, Ragoli, Revò, Riva, Romallo, Romeno, Roncegno, Ronchi Valsugana, Roverè della Luna, Rovereto, Rumo, Samone, S. Lorenzo in Banale, S. Michele all'Adige, S. Orsola, Sanzèno, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Smarano, Sovèr, Spera, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terres, Terzolàs, Tione di Trento, Ton, Torcegno, Trento, Très, Tuènno, Vattaro, Vervò Vezzano, Vigolo Baselga, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villalagarina, Volano, Zambana, Zuclo e, in provincia di Bolzano, le circoscrizioni comunali di Aldino, Anterivo, Avelengo, Badia, Brales, Brènnero, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Chienes, Corvara in Badia, Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fortezza, Funès, Gais, Lauregno, Lusòn, Marebbe, Martello, Monguelfo, Moso in Passiria, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Predoi, Provès, Racines, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Felice, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, S. Cristina Valgardena, Sarentino, Selva dei Molini, Selva di Valgardena, Senale, Senales, Sesto, Stelvio, Terento, Tires, Trodena, Tubre, Ultimo, Valdàora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Villa Bassa, Vipiteno, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Brònzolo, Caines, Caldaro, Castelbello Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Laiòn, Laives, Lana, Lasa, Magrè all'Adige, Malles Venosta, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Naturno, Naz Sciaves, Ora, Parcines, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato allo Stelvio, Renòn, Rifiano, Salorno, San Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, S. Pancrazio, Scena, Silandro, Sluderno, Terlano, Termeno, Tesimo, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Verano, Villandro.

(1) Interessa in tutto o in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di Trento e nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di Bolzano.

Linee di sviluppo dei territori

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive.

1° *Territorio. — « Fondi valle e fascie collinari contermini a prevalente frutticoltura e viticoltura intensive ».*

In questo territorio, gli orientamenti produttivi delle aziende, in genere a coltivazione diretta di piccole dimensioni e frammentate, sono basati con netta prevalenza sulla frutticultura e sulla viticoltura intensive Tale indirizzo è assecondato dalle condizioni naturali del tutto favorevoli e da una tradizione colturale con-

solidata e sostenuta da vigorose correnti di esportazione verso l'estero. Peraltro sono presenti, e richiedono di essere risolti, delicati problemi attinenti all'ammodernamento degli impianti esistenti, in gran parte realizzati secondo sistemi colturali sorpassati, puntando nel contempo, in vista delle esigenze comunitarie, sul miglioramento dei prodotti ai fini della esportazione e diffondendo l'impiego della meccanizzazione nelle operazioni colturali.

Gran parte delle zone interessate è classificata in comprensori di bonifica e pertanto le loro possibilità di sviluppo e di ammodernamento sono strettamente condizionate dalla efficienza e dal completamento delle opere idrauliche e di irrigazione.

Nel quadro delle prospettive di sviluppo una importante funzione sono chiamati a svolgere gli impianti e le attrezzature per la conservazione, la trasformazione ed il commercio dei prodotti frutti-viticoli, opportunamente rinnovati ed adeguati alle esigenze di mercato. In modo particolare si tratta di assicurare la presenza di impianti di dimensioni ottimali a servizio di ampi comprensori in vista della integrale « normalizzazione » dei prodotti, facendo leva sulle associazioni di secondo grado che dovranno ampliare, perfezionare ed integrare la esistente rete degli impianti di primo grado.

La valorizzazione dei prodotti è peraltro largamente legata ad una efficace difesa fitosanitaria, da attuarsi con mezzi più idonei, in forma associata.

Mentre nelle zone arboricole intensive del fondo valle dell'Adige gli allevamenti zootecnici hanno generalmente un ruolo del tutto complementare, nelle principali vallate laterali essi integrano efficacemente la frutticoltura e la viticoltura e vi assumono rilevanza non dissimile, anche nei riguardi degli indirizzi perseguiti, a quella della zona montana.

Indubbiamente, al potenziamento della zootecnia potranno dare un importante contributo un'opportuna diffusione e la più razionale utilizzazione della produzione foraggera, nonchè la costituzione di forme associative che possano costituire mezzo efficiente per attenuare gli effetti negativi delle strutture aziendali anomale tuttora presenti. Del pari, meritano di essere intensificate ed ampliate le attività per il miglioramento genetico e morfo-funzionale degli allevamenti.

2° *Territorio. — « Montagna ».*

Le prospettive di sviluppo di questo territorio sono determinate, in larga misura, dall'ambiente fisico della montagna e dell'alta montagna, anche se la utilizzazione dei terreni a fini agricoli avviene, grazie alle condizioni ambientali spesso favorevoli, fino ad elevate altimetrie.

Le attività agricole e zootecniche si svolgono in aziende in genere di piccole dimensioni e spesso frammentate, anche se non mancano aziende di più larghe superfici. In alcune zone sono presenti rigide forme di vincolismo familiare.

Inoltre, specie nel Trentino, meno in Alto Adige, si riscontrano amplissime superfici boschive e pascolive di proprietà di enti.

L'economia agricola locale trova, comunque, nella zootecnia e nei redditi del bosco le sue portanti fondamentali, attraverso un prevalente indirizzo zootecnico-montano o silvo-pastorale la cui progressiva affermazione, di pari passo con il superamento di forme di economia di autoconsumo, va portando anche ad una graduale limitazione delle colture erbacee avvicendate ed alla loro sostituzione con le colture foraggere, soprattutto laddove ci si possa avvalere della pratica irrigua.

La prevalente prospettiva di sviluppo del territorio risiede quindi nel potenziamento delle attività zootecniche ad ogni livello, anche allo scopo di assicurare una migliore e più economica utilizzazione delle ingenti risorse foraggere delle malghe che, consentendo di integrare le disponibilità foraggere aziendali, possono contribuire fra l'altro al superamento degli aspetti connessi alla patologia fondiaria prevalente, onde dar luogo ad allevamenti di adeguate dimensioni e forniti di bestiame di pregio.

A tale scopo, una rilevante importanza assume la normalizzazione dei rapporti intercorrenti per l'uso dei terreni pascolivi e dei boschi di proprietà di enti, gravati da diritti di uso civico.

Le prospettive di sviluppo zootecnico sono comunque legate, oltre che all'ampliamento delle dimensioni degli allevamenti, alla ulteriore espansione delle tradizionali azioni genetiche e di risanamento per la produzione di soggetti selezionati, anche attraverso associazioni di allevatori.

Inoltre, le stesse possibilità di più valida utilizzazione delle malghe di proprietà comunale e privata — che caratterizzano, queste ultime, il profilo produttivo della provincia di Bolzano — sono legate a un miglioramento, soprattutto, della viabilità di accesso.

In connessione ed ai fini del potenziamento zootecnico, assume altresì preminente importanza, specie nelle zone con strutture fondiarie anomale, una migliore organizzazione dei caseifici sociali per assicurare efficienti condizioni di vendita dei prodotti.

Nel quadro delle attività forestali assume fra l'altro rilievo il potenziamento produttivo, qualitativo e quantitativo, delle consistenti superfici governate a ceduo, che attualmente danno luogo ad assortimenti di scarsissimo valore di macchiatico, per convertirle gradualmente in fustaia mista, mediante il prolungamento dei turni di utilizzazione ed il coniferamento con specie adatte, a rapido accrescimento, capaci di elevare e migliorare la produttività.

Anche alle quote più elevate, ove predomina la fustaia resinosa pura o mista, il miglioramento della produzione legnosa e la maggior rispondenza ai fini della difesa del suolo nelle zone acclivi, richiedono la ricostituzione dei boschi degradati, soprattutto ai limiti della vegetazione arborea, la eliminazione del pascolo boschivo e la realizzazione di una rete viaria forestale che consenta l'introduzione di più economici procedimenti utilizzativi e di esbosco degli assortimenti legnosi e l'applicazione di più razionali pratiche selvicolturali.

L'attuazione di un'organica sistemazione idraulico-forestale, volta a contenere e ridurre il notevole dissesto idrogeologico, costituisce valida prospettiva di sviluppo in quanto da essa dipende la sicurezza fisica del territorio e la conservazione ed il pieno funzionamento delle strutture economico-sociali.

Direttive d'intervento

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, secondo i compiti di istituto ad essi propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della

Regione. Gli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e quelli della Regione previsti dagli specifici provvedimenti in materia di agricoltura, saranno fra loro coordinati ed integrati, allo scopo di assicurare unitarietà e massima efficacia all'azione pubblica, nonchè di riservare identico trattamento a tutti gli aventi diritto.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — « Fondi valle e fascie collinari contermini a prevalente frutticoltura e viticoltura intensive ».*

In questo territorio, l'azione pubblica avrà particolare riguardo alla soluzione di problemi connessi con l'economia delle coltivazioni arboree, che costituiscono l'indirizzo produttivo prevalente da assecondare. Si dovrà cioè puntare essenzialmente sul miglioramento qualitativo delle produzioni e sulla loro standardizzazione, tenendo presenti, fra l'altro, le esigenze e le prospettive della esportazione.

In tal senso le agevolazioni contributive saranno concesse, anche in considerazione di opportune concentrazioni territoriali:

— per la vite: per l'impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori per i quali è in corso di definizione la domanda di riconoscimento ai fini della tutela della denominazione dei vini o, comunque, nelle zone collinari a più spiccata vocazione viticola. Sarà inoltre incoraggiata l'istituzione di vivai di viti, nonchè di campi di piante madri di viti;

— per il melo, il pero, l'albicocco ed il ciliegio - nonchè per le altre specie compreso l'olivo che, tenute presenti le caratteristiche dell'ambiente, possono assumere notevole importanza - ai fini della sostituzione e trasformazione delle colture promiscue in colture specializzate. In ogni caso saranno favorite quelle iniziative che si uniformino alle indicazioni tecniche dei servizi agrari regionali.

Ai fini di una più estesa e razionale difesa fitosanitaria delle colture ortofrutticole ed olivicole, gli incentivi per l'esecuzione delle operazioni antiparassitarie saranno destinati, di preferenza, ai centri per i trattamenti collettivi ed alle associazioni di frutticoltori. Gli incentivi per l'acquisto di attrezzature per la somministrazione di antiparassitari saranno di preferenza concessi a favore di nuovi centri per trattamenti collettivi nonchè per la realizzazione di « impianti fissi e semifissi per le irrogazioni ». Sarà favorita la costruzione di impianti per la disinfestazione dei prodotti agricoli ed in particolare quelle iniziative che potranno essere realizzate dalle associazioni di vivaisti viticoli.

L'attività della bonifica, nell'ambito di questo territorio, tenderà, per quanto riguarda le opere idrauliche, a dare precedenza a quelle di completamento dell'azione già avviata e che condizionano la prevista intensificazione e qualificazione degli ordinamenti colturali. Tra le opere pubbliche irrigue sarà data priorità a quelle cui è più immediatamente legata la trasformazione degli ordinamenti al livello aziendale, anche sulla base di programmi già predisposti. Fra le strutture primarie potranno essere considerate le reti stradali e in particolare quelle connesse con il riordino particellare e, nelle aree intensive fruttivinicole, le strade di collegamento con la rete viaria extra comprensoriale.

Gli incentivi contributivi e creditizi saranno orientati, nel settore degli impianti collettivi di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, secondo i seguenti indirizzi:

— nel settore ortofrutticolo gli interventi saranno, di preferenza, riservati a favore degli impianti di adeguate dimensioni, modernamente attrezzati e tali da risolvere organicamente problemi di valorizzazione commerciale e trasformazione dei prodotti agricoli. Nelle zone di produzione territoriale limitate e isolate saranno favoriti anche impianti destinati alla prima raccolta e manipolazione dei prodotti purchè risultino collegati con i complessi principali;

— nel settore vinicolo, tenuta presente l'entità e la potenzialità degli impianti cooperativi già esistenti, sarà data la preferenza alle iniziative volte al miglioramento, alla tipizzazione dei prodotti ed alla valorizzazione commerciale dei vini;

— nel settore lattiero-caseario sarà data la preferenza alle iniziative intese a dar vita ad impianti comprensoriali di lavorazione e conservazione del latte e dei prodotti caseari con il graduale assorbimento, o con la integrazione, degli impianti già esistenti e di efficienza inadeguata.

Nel comparto zootecnico si tenderà, secondo opportuni criteri di concentrazione nelle aree di più convalidata tradizione zootecnica, all'incremento delle consistenze degli allevamenti per mezzo dell'aumento delle produzioni foreggere e del miglioramento della loro utilizzazione.

Gli interventi saranno destinati a favore della razionalizzazione degli allevamenti bovini e delle altre specie animali, nonchè del potenziamento della monta naturale e della fecondazione artificiale. La piccola meccanizzazione zootecnica sarà particolarmente incoraggiata e sarà altresì incentivato l'adeguamento delle strutture per conseguire la massima economicità e redditività puntando — là ove possibile — alla formazione di centri di allevamento a carattere interaziendale.

2° *Territorio. — « Montagna ».*

Per quanto attiene lo sviluppo del settore zootecnico, cui in questo territorio va data particolare rilevanza, saranno, in via generale, seguite le seguenti direttive:

— sarà favorito l'aumento delle risorse foraggere ed il loro razionale impiego, promuovendo ove possibile la diffusione della pratica irrigua, anche in vista della espansione degli investimenti a colture foraggere, in sostituzione delle altre coltivazioni erbacee;

— tenendo presenti gli indirizzi zootecnici delle diverse zone, saranno concesse le previste agevolazioni per l'aumento delle consistenze del bestiame, con preferenza per l'acquisto di soggetti selezionati delle diverse specie da destinare all'allevamento, nonchè per l'acquisto di giovani soggetti destinati alla produzione della carne;

— sarà promosso l'allargamento delle basi di selezione e dei controlli funzionali, il potenziamento della monta naturale ed in particolare quello della fecondazione artificiale;

— sarà favorito il miglioramento delle strutture zootecniche in genere — ed in particolar modo la realizzazione delle stalle sociali o dei centri di allevamento interaziendali — purchè rispondenti a esigenze di economicità e redditività; in questo quadro si collocheranno altresì da un lato le iniziative volte a migliorare le condizioni dell'alpeggio anche in forma associata, con particolare riguardo al miglioramento dei pascoli e delle malghe, e dall'altro quelle intese a diffondere la piccola meccanizzazione e l'automazione delle stalle;

— sarà favorito l'ulteriore miglioramento degli assetti relativi alla commercializzazione ed al collocamento dei prodotti, incoraggiando soprattutto la realizzazione di caseifici sociali di adeguate dimensioni e favorendo nel contempo il graduale assorbimento degli impianti di troppo modeste dimensioni e di scarsa efficienza.

Nel settore delle strutture fondiarie, sia nelle zone ove è diffuso il vincolismo familiare sia nelle zone con aziende polverizzate ma comunque ancora vitali, sarà favorito il consolidamento degli insediamenti di coltivatori diretti nei fondi di proprietà, sempre che le aziende presentino requisiti di validità economica, tenendo altresì conto della struttura sociologica delle imprese interessate.

Del pari sarà incentivato, nelle forme previste, lo sviluppo della irrigazione, dando la preferenza agli impianti a servizio di una pluralità di aziende.

Più in genere, di pari passo al graduale processo di riordino fondiario — da promuovere ed assecondare con le opportune forme, anche utilizzando all'uopo le vigenti disposizioni legislative — saranno particolarmente agevolate le iniziative intese a realizzare organici piani aziendali per il globale ammodernamento e potenziamento della impresa agricola.

Particolarmente nelle zone con insediamenti sparsi, potrà essere assecondata la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali nonchè la costruzione degli acquedotti rurali, con preferenza per le iniziative rivolte ad una pluralità di aziende anche a carattere silvo-pastorale.

Congrui interventi saranno rivolti al conseguimento di una maggiore stabilità del suolo e di una sufficiente difesa idrogeologica, mediante il miglioramento del patrimonio boschivo e di quello alpicolo, intensificando a tale scopo le azioni dirette, che dovranno interessare superfici di adeguata estensione.

Sarà data la precedenza al completamento ed all'ampliamento dei complessi già iniziati, al fine di assicurarne ed esaltarne la funzionalità.

Agli interventi per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani si accompagneranno, ove possibile, le altre azioni considerabili nel quadro della bonifica montana del territorio, anche estendendo l'attuale classificazione dei relativi comprensori.

Nel settore forestale l'intervento sarà diretto al miglioramento dei boschi d'alto fusto esistenti, al rimboschimento delle superfici nude economicamente non utilizzabili dall'agricoltura e di evidente vocazione forestale o situate al limite della vegetazione, nonchè alla ricostituzione dei boschi che manifestino segni di degradazione tale da non esplicare una sufficiente funzione protettiva. Sarà data comunque preferenza ad investimenti in diretta connessione con la esecuzione di opere di sistemazione idraulica o che interessino perimetri di notevole estensione. In tale quadro, potranno anche essere considerate le esigenze connesse alla viabilità di servizio, sia per l'economica e razionale esecuzione degli impianti e per le successive operazioni di carattere colturale, sia per il buon governo del bosco e dei limitrofi soprassuoli esistenti.

I contributi per rimboschimenti volontari, oltrechè per i lavori colturali di rimboschimento, ricostituzione e miglioramento dei boschi esistenti, ivi compresi il conferimento e la conversione dei boschi cedui, saranno concessi per la realizzazione di opere volte alla separazione del bosco dal pascolo ed alla creazione della rete viaria strettamente necessaria per l'economica esecuzione dei lavori e per le operazioni colturali successive all'impianto.

Nelle zone di più evidente vocazione turistica, nel favorire le dotazioni fondiarie si darà la preferenza a soluzioni ed a tipi di opere atte al facilitare l'insediamento nelle zone stesse di una attività turistica con carattere complementare che assicuri le necessarie integrazioni di redditi.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggioramento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5083)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962 e modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965 e del 16 giugno 1966;

Vista la delibera adottata dall'Assemblea straordinaria dei partecipanti al predetto Istituto nella riunione del 14 marzo 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica del primo comma dell'articolo 4 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, in conformità del seguente testo: « Il capitale sociale è di lire 35.882.000.000, diviso in quote nominative di L. 2.000.000 ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(5504)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1967.

Modifica dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 11 agosto 1951 e modificato con propri decreti 4 dicembre 1953, 14 luglio 1956, 31 ottobre 1959, 1° giugno 1963 e 3 settembre 1966;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 aprile 1967;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 9 dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, è modificato come segue:

« Il presidente della Sezione è di diritto il presidente della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde. Il vice presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione della Sezione tra i propri membri che rivestano anche la carica di membri della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(5501)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1967.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 12 febbraio 1951, 18 marzo 1958 e 6 dicembre 1962, con i quali la Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dello art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bari, Capurso, Ceglie del Campo, Modugno, Noicattaro, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Turi, Bitonto, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Grumo, Mola di Bari, Toritto, Gravina di Puglia, Altamura, Casamassima, Noci, Valenzano, Barletta e Bitritto, in provincia di Bari; Brindisi, Cisternino e Mesagne, in provincia di Brindisi; Foggia, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Sant'Agata di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Troia, Vico del Gargano, Margherita di Savoia, Biccari e Monteleone di Puglia, in provincia di Foggia; Lecce, Campi Salentina, Veglie, Tricase e Trepuzzi, in provincia di Lecce; Taranto, Ginosa, Laterza, Lizzano, Massafra, Palagianello, San Giorgio Jonico, Manduria e Fragagnano, in provincia di Taranto;

Vista la domanda presentata dalla Cassa stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, con i propri decreti 12 febbraio 1951, 18 marzo 1958 e 6 dicembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Monopoli e Putignano, in provincia di Bari; Erchie, Latiano, Torre S. Susanna e Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi; S. Severo e Cerignola, in provincia di Foggia; Castellaneta e Martina Franca, in provincia di Taranto.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(5503)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1967.

Nomina del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, con la quale è stato soppresso il Comitato UNRRA-Casas ed è stato istituito l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 6337 in data 22 marzo 1963, e successive modificazioni, con il quale, ai termini dell'art. 4 della citata legge n. 133, è stato provveduto, per il quadriennio 23 marzo 1963-22 marzo 1967, alla nomina del presidente del detto Istituto, nonchè alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Istituto medesimo;

Considerato che per scaduto quadriennio occorre provvedere alla nomina del presidente ed alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'I.S.E.S. per un nuovo quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 maggio 1967 e per la durata di un quadriennio il dott. ing. Baldo De Rossi è confermato presidente dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma.

Art. 2.

E' ricostituito il Consiglio di amministrazione dello Istituto in parola che, oltre che al presidente è composto come segue:

prefetto Bellisario dott. Paolo, direttore generale della sicurezza pubblica, esperto designato dal Ministro per l'interno;

Cicconcelli prof. arch. Ciro, esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Romano dott. Folco, Di Gioia dott. ing. Vincenzo e Perugini prof. dott. arch. Giuseppe, esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici;

Bellani dott. Luigino, direttore generale, esperto designato dal Ministro per la sanità;

Savini Nicci dott. Angelo, direttore generale, esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

Zoppi dott. Sergio, esperto designato dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Di Mauro Ernesto e Mottolese rag. Ubaldo, rappresentanti del personale dell'I.S.E.S.;

Pasanisi de Foscarini Marco, rappresentante della Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra;

Recchi dott. Franco, esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Fiorentino dott. arch. Mario, esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

Picco arch. Giovanni, membro designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

Barsanti dott. ing. Ildo, presidente della provincia di Lucca, membro designato dall'Unione delle Province d'Italia.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione di cui sopra è ricostituito a decorrere dal 9 maggio 1967 e dura in carica per un quinquennio.

Il medesimo può eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta, oltre che dal presidente dell'I.S.E.S. da non più di quattro consiglieri.

Art. 4.

E' ricostituito il Collegio dei revisori dell'I.S.E.S. che risulta così composto:

Presidente:

Bisogni dott. Giovanni, ispettore generale designato dal Ministro per il tesoro.

Membri effettivi:

Crocetta dott. Dario e Grassi dott. Alfio, direttori di divisione designati dal Ministro per il tesoro.

Membri supplenti:

Micacchi dott. Leo e Salvatore dott. Antonio, direttore di divisione e consigliere di 1ª classe designati dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori di cui sopra è costituito a decorrere dal 9 maggio 1967 e dura in carica un quadriennio.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1967.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad emettere buoni fruttiferi al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

Vista la legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634;

Vista la legge 25 luglio 1961, n. 649;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 38;

Vista la domanda prodotta dalla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 aprile 1967;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Napoli è autorizzata ad emettere lire 30 miliardi di buoni fruttiferi al portatore, per la concessione di finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie del Mezzogiorno, ai sensi della legge 25 luglio 1961, n. 649 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse dei buoni fruttiferi di cui al precedente articolo viene fissato come segue:

scadenza a 18 mesi . . . . 4 — %
scadenza a 24 mesi . . . . 4,25 %
scadenza a 36 mesi . . . . 4,50 %
scadenza a 42 mesi . . . . 4,75 %
scadenza da 48 a 60 mesi . . . . . . 5 — %

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(5502)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1967.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1966 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 18 maggio 1966, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia), sono prorogate di sei mesi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(5455)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 maggio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Quartu S. Elena (Cagliari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Quartu S. Elena ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune il direttore di sezione dott. Enrico Parodi.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi e ha avviato a soluzione numerosi problemi di attuale e pressante necessità ed urgenza.

In particolare ha provveduto a deliberare il bilancio per l'anno 1967; ha accelerato e definito le pratiche per la realizzazione di numerosi lavori pubblici e per la partecipazione dell'Ente ad iniziative dirette a migliorarne l'efficienza. Sta ora provvedendo alla revisione e alla formulazione di regolamenti comunali ed alla soluzione di altri indispensabili problemi attinenti il riordinamento amministrativo della Civica azienda; sta curando, infine, la definizione e l'attuazione della delicata iniziativa che prevede la partecipazione del Comune all'istituendo Consorzio, con il comune di Cagliari e l'Amministrazione provinciale, per l'assunzione, a mezzo di apposita speciale azienda municipalizzata, dei servizi dei pubblici trasporti urbani e sub-urbani.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie ad ottenere la realizzazione delle opere pubbliche, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della Civica azienda, indispensabili per far fronte alle gravi carenze determinate dalla precedente stasi dell'attività amministrativa dell'Ente.

In conseguenza di quanto sopra si ritiene opportuno prorogare, a termine di legge, con l'unito decreto in data odierna, la gestione commissariale di cui trattasi.

Cagliari, addì 3 maggio 1967

Il prefetto: PANDOZJ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Quartu S. Elena e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il direttore di sezione dott. Enrico Parodi;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori dell'Amministrazione comunale;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Quartu S. Elena, affidata al direttore di sezione dott. Enrico Parodi con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata a termine di legge per i motivi di cui in premessa.

Cagliari, addì 3 maggio 1967

Il prefetto: PANDOZJ

(5428)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantotto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 maggio 1967, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa Risorgimento, con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 22 maggio 1962, repertorio n. 55794;

2) Società cooperativa La Finanziaria, con sede in Ancona, costituita per rogito Lepri in data 13 gennaio 1961, repertorio n. 1206;

3) Società cooperativa Anonima di consumo, con sede in Belvedere Ostrense (Ancona), costituita per rogito Minnucci in data 12 novembre 1905, repertorio n. 1337;

4) Società cooperativa Alba Morrese, con sede in Morro d'Alba (Ancona), costituita per rogito Lepri in data 2 maggio 1962, repertorio n. 4129;

5) Società cooperativa Edilizia Nostro Focolare, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 31 ottobre 1954, repertorio n. 23443;

6) Società cooperativa edilizia Bella Ascoli, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Neroni in data 13 dicembre 1952, repertorio n. 7295;

7) Società cooperativa edilizia fra i Dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Neroni in data 6 giugno 1949, repertorio n. 4043;

8) Società cooperativa edilizia Nova Juventus, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Paleotti in data 17 marzo 1955, repertorio n. 4581/1838;

9) Società cooperativa Edilizia idraulica stradale fra reduci e combattenti, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Passamante in data 25 maggio 1948, repertorio n. 7217;

10) Società cooperativa A.C.A.T.O.U. - Agricola Acquara Trescene Olicenella Utile, con sede in Foglianise (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 26 maggio 1954, repertorio n. 1746;

11) Società cooperativa agricola Torello, con sede in Melizzano (Benevento), costituita per rogito Caruso in data 15 maggio 1957, repertorio n. 5280;

12) Società cooperativa Edile Idroelettrica Stradale - C.E.I.S., con sede in Campobasso, costituita per rogito de Felice in data 4 luglio 1961, repertorio n. 2084;

13) Società cooperativa Autonoleggiatori, con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso, in data 19 settembre 1958;

14) Società cooperativa edilizia Diana, con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 24 marzo 1959, repertorio n. 11255;

15) Società cooperativa Combattenti reduci, con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Rocchia in data 12 novembre 1946;

16) Società cooperativa di consumo San Giorgio, con sede in Montecilfone (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 29 dicembre 1945;

17) Società cooperativa di consumo La Economica, con sede in Montecilfone (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 12 ottobre 1945, repertorio n. 3365;

18) Società cooperativa di consumo Nuova Italia, con sede in Montecilfone (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 24 marzo 1947;

19) Società cooperativa Agricoltori fra Viticoltori - S.C.A.V., con sede in Monteroduni (Campobasso), costituita per rogito Riccio in data 23 maggio 1957, repertorio n. 2505;

20) Società cooperativa agricola Vie Nuove, con sede in Altomonte (Cosenza), costituita per rogito Campolongo in data 19 marzo 1950, repertorio n. 2450;

21) Società cooperativa di consumo La Proletaria, con sede in Altomonte (Cosenza), costituita per rogito Tassitani Fragaglia in data 10 agosto 1944, repertorio n. 2650;

22) Società cooperativa agricola Reduci e combattenti, con sede in Amendolara (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 28 aprile 1946, repertorio n. 3249;

23) Società cooperativa Edera, con sede in Castroregio (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 25 maggio 1946, repertorio n. 3266;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro San Biagio, con sede in Civita (Cosenza), costituita per rogito Marini in data 5 settembre 1958, repertorio n. 4729;

25) Società cooperativa agricola produzione consumo e lavoro « La Riscossa », con sede in Civita (Cosenza), costituita per rogito Tassitani in data 6 ottobre 1946, repertorio n. 3575;

26) Società cooperativa agricola Matteotti, con sede in Francavilla Marittima (Cosenza), costituita per rogito Cirianni in data 11 marzo 1947, repertorio n. 5837;

27) Società cooperativa di consumo Libertà e lavoro, con sede in Frascineto (Cosenza), costituita per rogito Tassitani in data 12 febbraio 1945, repertorio n. 2784;

28) Società cooperativa agricola D'Agostino Alessandro, con sede in Plataci (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 26 maggio 1947, repertorio n. 2220;

29) Società cooperativa agricola La Proletaria, con sede in Roseto Capo Spulico (Cosenza), costituita per rogito Malvasi, in data 13 gennaio 1947, repertorio n. 1937;

30) Società cooperativa del lavoratore Bruzio, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita per rogito Cirianni in data 11 novembre 1947, repertorio n. 6317;

31) Società cooperativa edilizia per la costruzione di case popolari ed economiche, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 26 settembre 1946, repertorio n. 3421;

32) Società cooperativa agricola La Proletaria, con sede in Tarsia (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 12 aprile 1945, repertorio n. 2831;

33) Società cooperativa L'Agricola di Terranova, con sede in Terranova di Sibari (Coscenza), costituita per rogito Cirianni in data 12 novembre 1949, repertorio n. 7788;

34) Società cooperativa agricola di produzione e lavoro San Francesco di Paola, con sede in Villapiana (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 21 maggio 1950, repertorio n. 4774;

35) Società cooperativa edilizia San Paolo delle Palme, già Monte Giove, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Selvaggi in data 11 febbraio 1958, repertorio n. 4293;

36) Società cooperativa produzione e lavoro Sant'Antonio, con sede in Civitaretenga di Cavelli (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 26 maggio 1961, repertorio n. 41545;

37) Società cooperativa edilizia Aureliana, con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 2 febbraio 1954, repertorio n. 4750;

38) Società cooperativa Inarime, con sede in Forio d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Cascini, in data 2 settembre 1951, repertorio n. 103;

39) Società cooperativa Fiamme Gialle, con sede in Napoli, costituita per rogito Cascini in data 20 gennaio 1955, repertorio n. 5506;

40) Società cooperativa edilizia Silp n. 2, con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 6 dicembre 1963, repertorio n. 45058;

41) Società cooperativa edilizia Silp n. 3, con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 6 dicembre 1963, repertorio n. 45047;

42) Società cooperativa produzione e lavoro La Palma, con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 10 luglio 1948, repertorio n. 3773;

43) Società cooperativa produzione e lavoro Battellieri del Porto di Napoli, con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 22 aprile 1944, repertorio n. 41597;

44) Società cooperativa edilizia A.E.D.O., con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 27 marzo 1962;

45) Società cooperativa produzione lavoro Unione Pescherecia Sant'Antonio, con sede in Napoli, costituita per rogito Casale, in data 7 aprile 1948, repertorio n. 5264;

46) Società cooperativa edilizia Virgilio, con sede in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 25 febbraio 1958, repertorio n. 2462;

47) Società cooperativa produzione e lavoro La Napoletana, con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 17 luglio 1946, repertorio n. 443;

48) Società cooperativa produzione e lavoro Il Globo, con sede in Napoli, costituita per rogito De Falco Giannone in data 14 dicembre 1947, repertorio n. 1472;

49) Società cooperativa produzione e lavoro Trivella, con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 3 marzo 1961, repertorio n. 17688;

50) Società cooperativa produzione e lavoro Oplonti, con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Linares in data 26 febbraio 1960, repertorio n. 2935;

51) Società cooperativa produzione e lavoro Stella del Sud, con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 26 aprile 1960, repertorio n. 59190;

52) Società cooperativa agricola Ager, con sede in Morro Reatino (Rieti), costituita per rogito Ascenzo in data 11 novembre 1956, repertorio n. 5461;

53) Società cooperativa edilizia Poggianella, con sede in Poggio Moiano (Rieti), costituita per rogito Massacci in data 26 febbraio 1956, repertorio n. 9444;

54) Società cooperativa edilizia Nostra Domus, con sede in Rieti, costituita per rogito Guadagni in data 1° dicembre 1954, repertorio n. 18876;

55) Società cooperativa agricola Clibs 3/P, con sede in Rieti, costituita per rogito Ascenzo in data 31 maggio 1960, repertorio n. 12997;

56) Società cooperativa edilizia Cosmo - 25 Ottobre 1961, con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 25 ottobre 1961, repertorio n. 10587;

57) Società cooperativa edilizia San Giovanni Bosco Silvana, con sede in Roma, costituita per rogito Volpe in data 13 marzo 1954, repertorio n. 13647;

58) Società cooperativa La Rinascita Ebolitana, con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Giustino Sisto in data 18 febbraio 1945, repertorio n. 7211;

59) Società cooperativa di consumo fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 28 marzo 1954, repertorio n. 1394;

60) Società cooperativa Focus Fidelis, con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 26 agosto 1954, repertorio n. 6673;

61) Società cooperativa Sablem, con sede in Carosino (Taranto), costituita per rogito Mazzilli in data 6 maggio 1948;

62) Società cooperativa agricola Massafrese, già Elaiopolio Sociale Tara, con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Scarano in data 1° settembre 1954, repertorio n. 5961;

63) Società cooperativa Cavamonti, con sede in San Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Lotta in data 8 maggio 1953;

64) Società cooperativa agricola San Giorgio Jonico, con sede in San Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Accolla in data 16 aprile 1961;

65) Società cooperativa Jonica per servizi e trasporti agricoli, con sede in San Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Monticelli in data 20 settembre 1960;

66) Società cooperativa Dio, Patria e Lavoro, con sede in San Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 27 luglio 1960;

67) Società cooperativa produzione e lavoro Vittorio Veneto, con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 14 marzo 1958, repertorio n. 15749;

68) Società cooperativa edilizia Jolly, con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 18 dicembre 1959, repertorio n. 45150.

(5338)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima e seconda cattedra di « Scienza delle costruzioni » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, sono vacanti la prima e la seconda cattedra di « Scienza delle costruzioni », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5476)

Vacanza delle cattedre di « Filosofia morale » e di « Storia della filosofia medioevale » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia di Milano, sono vacanti le cattedre di « Filosofia morale » e di « Storia della filosofia medioevale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, devono presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5477)

Vacanza della seconda cattedra di « Economia e politica agraria » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di « Economia e politica agraria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5478)

Vacanza della cattedra di « Miglioramento genetico delle piante coltivate » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Miglioramento genetico delle piante coltivate », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5479)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione, in via di sanatoria, alla « Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia » allo acquisto di un appezzamento di terreno sito in Trappeto (Palermo).

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1967, la « Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia » con sede in Roma, è stata autorizzata, in via di sanatoria, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1923, sito in Trappeto (Palermo), di proprietà dell'Associazione civile « Borgo di Dio », distinto al catasto terreni di Balestrate all'art. 1492, foglio n. 4, particella 184 sub *B* e 246 sub *A*.

(5150)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.556.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.782.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5313)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.929.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5307)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 624.850 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5308)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.937.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5316)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.970.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5309)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.401.026 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5310)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suplettivo di L. 2.210.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5311)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.403.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5312)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.203.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5314)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Sant'Elena (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.584.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5315)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.505.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5318)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1967, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.524.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5317)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.856.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5296)

Autorizzazione al comune di Secli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Secli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.532.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5297)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.849.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5298)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.283.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5301)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.786.815 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5302)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.597.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5303)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.457.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5304)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.748.850 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5299)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1967, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.103.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5300)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile ex Forte Bernadia e relative pertinenze, sito in comune di Tarcento (Udine). (Rettifica).

Con decreto interministeriale n. 376 del 15 aprile 1967, è stato disposto che il testo dell'articolo unico del decreto n. 96 in data 28 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1957 sia così modificato:

L'ex Forte Bernadia, sito in comune di Tarcento (Udine), della superficie di mq. 93.650 e le relative pertinenze, costituite dall'ex piazzale e dalla ex strada di accesso, della superficie complessiva di mq. 36.290, vengono trasferiti dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato.

(5093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica di smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 Mod. 243 D.P. — Data: 3 febbraio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo — Intestazione: Sala Guido, nato a Palermo il 25 dicembre 1905 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 Mod. 241 D.P. — Data: 7 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Loiacono Angela, nata a Bari il 29 agosto 1907 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241 D.P. — Data: 12 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bologna — Intestazione: Seghi Lino — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 Mod. 25-A D.P. — Data: 4 luglio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Div. 1ª Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Morandi Umberto nato ad Ancona il 7 luglio 1897 — Titoli del debito pubblico: misti 3 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6469 — Data: 29 dicembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Div. I Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Cappiello Vincenzo, nato a Roma il 13 agosto 1941 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 106.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 maggio 1967

(5204) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1967, registro n. 7, foglio n. 334, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 24 luglio 1963 dalla signora Blazic Sofia in Mauri, nata a Canale d'Isonzo (Gorizia) il 19 settembre 1895, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava per effetto del Trattato di pace, viene respinto perché infondato.

(5201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 22 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,40	624,41	624,50	624,65	624,43	624,40	625 —	624,65	624,40	624,40
$ Can.	576,68	576,80	576,75	577 —	576,60	576,70	577,40	577 —	576,70	576,70
Fr. Sv.	144,69	144,68	144,69	144,76	144,65	144,70	145,05	144,76	144,71	144,67
Kr. D.	90,21	90,19	90,15	90,24	90,20	90,20	90,45	90,24	90,20	90,20
Kr. N.	87,35	87,37	87,36	87,35	87,35	87,35	87,50	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,20	121,24	121,27	121,31	121,15	121,27	121,42	121,31	121,27	121,25
Fol.	173,28	173,30	173,35	173,415	173,32	173,34	173,48	173,415	173,34	173,30
Fr. B.	12,58	12,58	12,5990	12,5870	12,585	12,58	12,5875	12,5870	12,58	12,58
Franco francese	126,02	127,02	127,03	127,09	127,05	127,02	127,17	127,09	127,02	127,02
Lst.	1745,36	1745,60	1745,55	1746,30	1745 —	1745,20	1747,05	1746,30	1745,20	1745,50
Dm. occ.	157 —	156,98	156,96	157,02	157 —	157 —	157,05	157,02	157 —	156,99
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1760	24,1875	24,15	24,17	24,1825	24,1875	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,79	21,7725	21,81	21,80	21,81	21,80	21,81	21,81	21,80
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4150	10,41	10,41	10,414	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 22 maggio 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	577,20
1 Franco svizzero	144,905
1 Corona danese	90,345
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	121,365
1 Fiorino olandese	173,447
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,13
1 Lira sterlina	1746,675
1 Marco germanico	157,035
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,805
1 Peseta Sp.	10,414

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Debenjak Maria;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Debenjak Maria, nata a Gorizia, addì 15 agosto 1944, residente a Gorizia, via dei Campi n. 11, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Debenjak » in « Debeni ».

Gorizia, addì 9 maggio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(5283)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Debenjak Bogomil;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Debenjak Bogomil, nato a Gorizia, addì 29 agosto 1921, residente a Gorizia, via Campi n. 11, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Debenjak » in « Debeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sotto indicati componenti la famiglia del richiedente:

1) Ursic Iolanda in Debenjak, nata a Vertoiba il 18 marzo 1923, moglie;

2) Debenjak Liubina, nata a Jesi il 1° marzo 1949, figlia.

Gorizia, addì 10 maggio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(5282)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova (ex coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazione dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Le principali risorse naturali, agricole ed industriali delle regioni d'Italia.

2) Descrizione di una operazione abitualmente eseguita nei laboratori di chimica, scelta fra le seguenti: distillazione a pressione normale, a pressione ridotta, in corrente di vapore; estrazione con solventi; filtrazione e centrifugazione; essiccamento ed incenerimento di una sostanza organica.

B) *Prove pratiche*:

1) Uso degli apparecchi comunemente usati nei laboratori di chimica: bilance; distillatori; imbuti separatori; estrattori; centrifughe; stufe termostatate; muffole; densimetri; vetreria tarata; pompe da vuoto; manometri; bombole per gas compressi; termometri.

2) Determinazione del peso specifico o del punto di fusione o dell'indice di rifrazione di una sostanza.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Descrizione delle caratteristiche fondamentali dei solventi abitualmente usati nei laboratori di chimica e cautele da osservare;

Modalità per il lavaggio della vetreria tarata;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dello Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti ottenuti nelle prove pratiche e del voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente se-

zione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui allo art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad aiutante tecnico aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1967
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 89.

(4326)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto stesso anno, registro n. 19, foglio n. 90 con il quale è stato bandito un concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 16 giugno 1966, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Bennati dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Gangemi prof. Raffaele, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Napoli;

Amaduzzi prof. Aldo, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Roma;

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Gentile dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mastrolilli dott. Vittorio.

Ai componenti della suddetta Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11. gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 214

(5057)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banca dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1966, registro n. 23 Difesa, foglio n. 45. con il quale è stato indetto un concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1966, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

generale di divisione CC. s.p.e. Loretelli Pietro.

Membri:

prof. insegnante di Conservatorio di musica di Santa Cecilia Cece prof. Antonio;

prof. insegnante di Conservatorio di musica di San Pietro a Maiella Di Martino prof. Aladino;

prof. insegnante di Conservatorio di musica Maione Rino;

prof. insegnante di Conservatorio di musica Grandi Walter.

Segretario:

consigliere di 2ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo, verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1967
Registro n. 41, *foglio n.* 287

(5132)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1967, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 18 *del* 25 *aprile* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza dell'autorizzazione accordata alla Giunta provinciale per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1967, con legge provinciale 23 gennaio 1967, n. 1, è prorogata a tutto il 30 aprile 1967.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(5060)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.